

CAMERA DEI DEPUTATI N. 653

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORA, MERLONI, NUCCI MAURO, ZUECH, MEROLLI,
PELLIZZARI, ROSSI, PAGANELLI, ORSINI GIANFRANCO,
ZOLLA, BRUNI, SANGALLI, MENEGHETTI, MEMMI, MI-
SASI, MASTELLA, NICOTRA, BIANCHINI, FORNASARI**

Presentata il 13 ottobre 1983

**Introduzione dell'obbligo del casco protettivo
nella circolazione di ciclomotori e motocicli**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sempre più frequente ricorrenza di incidenti stradali nei quali sono coinvolti conducenti di ciclomotori e motocicli, spesso con conseguenze mortali o gravemente invalidanti, ha posto all'attenzione pubblica il problema, ormai non più differibile, della obbligatorietà del casco per gli utenti di tali mezzi. Già in molti paesi europei tale obbligatorietà è stata introdotta per legge, in conformità a quanto dispongono le direttive comunitarie, senza che siano emerse ragioni o motivazioni che abbiano messo in dubbio la validità e l'opportunità di una tale misura.

A favore della quale sta la considerazione della sicura efficacia del casco in un gran numero di traumi cranici, che sono quelli più gravi e pericolosi.

Secondo recenti statistiche in Italia per tali incidenti muoiono più di mille persone l'anno (la più parte giovani e giovanissimi) mentre molto maggiore è il numero di coloro che — pur salvando la vita — sono costretti a sopportare postumi invalidanti permanenti e cure lunghissime, dolorose e dispendiose.

Non v'è dunque argomento di sorta — di fronte a considerazioni di tale fatta — che valga ad escludere o a legittimare dubbi circa l'opportunità di una norma che renda obbligatorio il casco. Resta solo da dire che il copricapo protettivo dovrà rispondere a requisiti tecnico-costruttivi ben precisi, senza di che oltre a non soddisfare alle esigenze di difesa per le quali viene invocato, potrebbe addirittura rivelarsi controproducente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Nella circolazione di ciclomotori e motocicli, i conducenti e le persone trasportate sugli stessi debbono indossare un casco protettivo che risponda ai requisiti tecnici di cui all'articolo 3.

ART. 2.

Chi contravviene a tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa di lire 50.000.

ART. 3.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le prescrizioni ed i requisiti tecnici cui devono corrispondere i caschi protettivi, nonché i criteri per la loro omologazione.